

Causa C-501/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

28 giugno 2019

Giudice del rinvio:

Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania)

Data della decisione di rinvio:

22 febbraio 2019

Ricorrente:

UCMR – ADA Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor

Resistente:

Pro Management Insolv IPURL, in qualità di curatore fallimentare dell'Asociația Culturală „Suflet de Român”

Oggetto del procedimento principale

Ricorsi proposti avverso una decisione della Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest), con cui la resistente Asociația Culturală „Suflet de Român” (Associazione culturale «Suflet de Român»; in prosieguo: la «resistente») è stata condannata a versare alla ricorrente UCMR-ADA Asociația pentru Drepturi de Autor (Associazione per i diritti d'autore; in prosieguo: la «ricorrente») un importo di denaro a titolo di remunerazione arretrata dovuta per la comunicazione al pubblico di opere musicali.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Si chiede, sulla base dell'articolo 267 TFUE, l'interpretazione dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'articolo 25, lettera a), e dell'articolo 28 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se i titolari di diritti sulle opere musicali effettuino una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, e dell'articolo 25, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA) nei confronti degli organizzatori di spettacoli dai quali gli organismi di gestione collettiva, sulla base di un'autorizzazione – licenza non esclusiva –, percepiscono in nome proprio, ma per conto di tali titolari, remunerazioni per la comunicazione al pubblico delle opere musicali.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli organismi di gestione collettiva, quando percepiscono dagli organizzatori di spettacoli remunerazioni per il diritto di comunicazione al pubblico delle opere musicali, agiscono in qualità di soggetto passivo ai sensi dell'articolo 28 della direttiva IVA e siano obbligati a emettere fatture con IVA compresa ai rispettivi organizzatori di spettacoli, e se, quando agli autori e agli altri titolari di diritti d'autore di opere musicali vengono distribuite remunerazioni, essi, a loro volta, debbano emettere fatture con IVA compresa all'organismo di gestione collettiva.

Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza della Corte fatte valere

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, articoli 2, 24, 25 e 28

Sentenza del 18 gennaio 2017, SAWP, C-37/16, EU:C:2017:22; sentenza del 14 luglio 2011, Henfling e altri, C-464/10, EU:C:2011:489

Disposizioni nazionali fatte valere

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (legge n. 571/2003 che istituisce il Codice tributario), nella versione vigente all'epoca dei fatti di cui al procedimento principale

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (legge n. 8/1996 sul diritto d'autore e sui diritti connessi)

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La ricorrente è un organismo di gestione collettiva dei diritti patrimoniali d'autore di opere musicali che appartengono a editori persone giuridiche o a persone fisiche autorizzate. Essa è designata dall'Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (Ufficio rumeno per i diritti d'autore) come unico collettore dei diritti patrimoniali d'autore per la comunicazione al pubblico delle opere musicali in concerti, spettacoli o manifestazioni artistiche.

- 2 La resistente è una persona giuridica che svolge attività nel campo dell'organizzazione di spettacoli, nell'ambito dei quali sono comunicate al pubblico opere musicali.
- 3 Il 16 novembre 2012 la resistente ha organizzato un concerto per il quale ha ottenuto dalla ricorrente un'autorizzazione-licenza non esclusiva di utilizzare opere musicali, in base alla quale aveva l'obbligo di versare alla ricorrente remunerazioni pari a un importo calcolato ai sensi dell'autorizzazione.
- 4 Poiché la resistente ha versato solo una parte delle remunerazioni summenzionate, la ricorrente si è rivolta agli organi giurisdizionali. Tanto il giudice di merito, quanto il giudice dell'appello hanno ritenuto legittime le richieste della ricorrente. A differenza del giudice di primo grado, tuttavia, il giudice dell'appello ha constatato che l'operazione di riscossione delle remunerazioni da parte della ricorrente non è un'operazione imponibile sotto il profilo dell'IVA e le remunerazioni dovute per la comunicazione al pubblico di opere musicali non sono assoggettate all'IVA. Di conseguenza, essa ha ridotto la somma al pagamento della quale era stata condannata in primo grado la resistente mediante la soppressione dell'importo dell'IVA.
- 5 Avverso la decisione del giudice dell'appello hanno proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio sia la ricorrente, sia la resistente.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 6 **La ricorrente** contesta la cancellazione da parte del giudice dell'appello dell'obbligo della resistente al pagamento dell'IVA. A suo avviso, l'autorizzazione-licenza non esclusiva sottoscritta in forza del diritto di autorizzare la comunicazione al pubblico delle opere e nell'esercizio del medesimo ha consentito alla resistente l'uso esclusivo di diritti patrimoniali d'autore nei limiti dell'autorizzazione concessa. Orbene, secondo la legge, l'autorizzazione suddetta è concessa in cambio di una remunerazione, il che comporta l'applicazione dell'IVA, perché le remunerazioni riscosse da parte degli organismi di gestione collettiva costituiscono operazioni imponibili sotto il profilo dell'IVA.
- 7 La ricorrente ha inoltre sostenuto che la sentenza impugnata ha violato il principio di neutralità fiscale poiché, nel caso in cui la riscossione delle remunerazioni da parte della resistente, quale utilizzatore, non costituisca un'operazione imponibile ai fini dell'IVA, tale imposta graverà sulla ricorrente, benché non sia il consumatore finale, ossia sugli autori delle opere utilizzate. I titolari dei diritti patrimoniali d'autore sulle opere musicali sono quindi soggetti passivi ai fini dell'IVA, motivo per cui fatturano alla ricorrente le remunerazioni con l'aggiunta dell'IVA corrispondente.
- 8 La ricorrente ha posto in evidenza la diversa interpretazione data alla direttiva 2006/112 dagli organi giurisdizionali nonché la posizione del Ministerul

Finanțelor Publice (Ministero delle finanze pubbliche), il quale ha comunicato alla ricorrente che l'autorizzazione all'utilizzo delle opere musicali attraverso comunicazione al pubblico, data dagli organizzatori di spettacoli in cambio di una remunerazione, non costituisce una prestazione di servizi ai sensi dell'IVA.

- 9 **La resistente** ha, essenzialmente, sollevato critiche relative all'importo della remunerazione al pagamento della quale era stata condannata, come conseguenza dell'errata qualificazione del tipo di spettacolo organizzato.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 10 **La prima questione** si riferisce alla qualifica come prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della direttiva 2006/112, delle operazioni con cui i titolari di diritti sulle opere musicali autorizzano gli organizzatori di spettacoli a utilizzare tali opere.
- 11 Il giudice del rinvio solleva il problema dell'applicazione mutatis mutandis nel caso di specie del ragionamento giuridico seguito dalla Corte nella sentenza del 18 gennaio 2017, SAWP, C-37/16, EU:C:2017:22, nell'interpretazione delle stesse disposizioni della direttiva 2006/112, benché tale sentenza non abbia un'incidenza diretta nella presente causa, poiché la sentenza citata ha fatto riferimento a diritti patrimoniali diversi e a categorie di titolari diversi. Quindi, contrariamente ai titolari dei diritti di riproduzione nel caso delle copie private, l'autore di opere musicali non ha solo un diritto all'equa remunerazione, ma ha anche il diritto patrimoniale di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico, direttamente o indirettamente, dell'opera, dal momento che tale diritto può essere oggetto di una cessione.
- 12 Si osserva tuttavia che, nella sentenza del 18 gennaio 2017, SAWP, C-37/16, EU:C:2017:22, la Corte si è basata su due argomenti principali per ritenere che, in tale causa, non si trattava di un'operazione a titolo oneroso che caratterizza una «prestazione di servizi».
- 13 Non sussisteva, in primo luogo, un rapporto giuridico nel corso del quale siano state scambiate prestazioni reciproche tra, da un lato, i titolari di diritti di riproduzione o, eventualmente, la società di gestione collettiva di tali diritti e, dall'altro, i produttori e gli importatori di supporti vergini e di apparecchi di registrazione e di riproduzione. L'obbligo di versare canoni gravava su tali produttori e importatori in forza della legge nazionale che ne determinava anche l'importo.
- 14 In secondo luogo, l'equo compenso dovuto ai titolari non costituiva il controvalore diretto di una prestazione qualsiasi, poiché era legato al pregiudizio subito da tali titolari per la riproduzione delle loro opere protette, effettuata senza autorizzazione.

- 15 Secondo il giudice del rinvio, non è escluso che almeno il primo argomento sia applicabile anche nella presente causa, tenuto conto dei rapporti giuridici che sorgono tra i titolari dei diritti patrimoniali sulle opere musicali e l'organismo di gestione collettiva, nonché tra quest'ultimo e gli utilizzatori delle opere musicali.
- 16 Il giudice del rinvio afferma che, secondo la legislazione rumena, i titolari di diritti d'autore non possono cedere i diritti patrimoniali riconosciuti mediante legge agli organismi di gestione collettiva, mentre la gestione collettiva è obbligatoria per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico delle opere musicali. Pertanto, gli organismi di gestione collettiva rappresentano anche i titolari di diritti che non hanno conferito loro mandato.
- 17 Inoltre, il giudice del rinvio sottolinea che:
- tanto l'obbligo di concessione dell'autorizzazione-licenza non esclusiva, quanto il pagamento della remunerazione dovuta ai titolari di diritti traggono la loro origine nella legge nazionale, che determina anche i criteri di quantificazione della remunerazione;
 - nel caso della gestione collettiva obbligatoria, come nella fattispecie, l'organismo di gestione collettiva agisce in forza della legge, indipendentemente da un mandato espresso concesso dai suoi membri;
 - la determinazione dell'importo effettivo avviene sulla base di negoziazione tra l'organismo di gestione collettiva e rappresentanti degli utilizzatori, ai sensi della legge, negoziazione alla quale pertanto non partecipano in modo diretto i titolari di diritti;
 - i titolari dei diritti non ricevono la somma di denaro effettivamente versata dagli utilizzatori, ma ricevono dall'organismo di gestione collettiva una determinata somma di denaro mediante ripartizione sulla base del criterio della proporzionalità e dopo la detrazione di una commissione.
- 18 In tali circostanze, si pone il problema se sussista un rapporto giuridico nel quale avvengono prestazioni reciproche tra i titolari di diritti e un utilizzatore determinato, e le somme di denaro che ricevono i titolari, in ultima analisi, dall'organismo di gestione collettiva, costituiscono un corrispettivo effettivo di un servizio determinato.
- 19 Nell'ipotesi in cui si ritenesse che sussista un tale rapporto giuridico, si chiede di stabilire se nel caso di specie possa trattarsi di una cessione di un bene immateriale, tenendo conto anche delle disposizioni dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, che include «cessioni e concessioni di diritti d'autore» nell'ambito delle prestazioni di servizi.
- 20 **La seconda questione** è strettamente dipendente dalla prima questione e sussiste solo nel caso di una risposta affermativa a quest'ultima.

- 21 In sostanza, il giudice del rinvio chiede che si chiarisca se gli organismi di gestione collettiva, quando percepiscono remunerazioni dagli organizzatori di spettacoli per il diritto di comunicazione al pubblico delle opere musicali, agiscono in qualità di soggetti passivi ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2006/112.
- 22 La questione è rilevante nel caso di specie poiché è necessario stabilire se, nell'ipotesi in cui le richieste della ricorrente siano fondate, la resistente sia debitrice anche dell'IVA calcolata sulla somma che era stata condannata a versare. In altri termini, si chiede di stabilire se l'organismo di gestione collettiva, nel caso di specie, partecipi a una prestazione di servizi, cosicché si consideri, ai fini dell'IVA, che ha ricevuto e ha fornito egli stesso il servizio considerato.
- 23 Il dubbio interpretativo che ha generato tale questione proviene dal modo effettivo in cui la ricorrente nel caso di specie, in qualità di organismo di gestione collettiva, è coinvolta nel rapporto giuridico che presuppone le prestazioni reciproche tra i titolari di diritti e un utilizzatore determinato.
- 24 Come risulta dalla giurisprudenza della CGUE nell'interpretazione dell'articolo 28 della direttiva 2006/112, tale disposizione crea la finzione giuridica di due prestazioni di servizi identiche fornite consecutivamente. In forza di tale finzione, il soggetto passivo che partecipa alla prestazione di servizi (il ricevitore), si ritiene avere, in un primo tempo, ricevuto i servizi in questione dalla persona per conto della quale agisce (il committente), prima di fornire, in un secondo tempo, personalmente tali servizi ad un cliente. Ne consegue che, per quanto riguarda il rapporto giuridico tra il committente e il ricevitore, il loro ruolo rispettivo di prestatore di servizi e di pagatore è artificialmente invertito ai fini dell'IVA.
- 25 Orbene, nel caso di specie, non è chiaro, secondo il giudice del rinvio, se si possa ritenere che sussistono due prestazioni di servizi identiche, fornite consecutivamente, tanto più che, nella situazione della gestione collettiva obbligatoria, l'organismo di gestione collettiva rappresenta anche i titolari di diritti che non gli hanno conferito un mandato. D'altra parte, la qualità dell'organismo di gestione collettiva di mero ricevitore, nel ruolo previsto dall'articolo 28 della direttiva, è discutibile, visti gli obblighi imposti dalla legge nell'esercizio della gestione collettiva.
- 26 Una volta chiarito lo status degli organismi di gestione collettiva alla luce dell'articolo 28 della direttiva 2006/112 e, eventualmente, dell'obbligo di emettere fatture con IVA compresa ai rispettivi organizzatori di spettacoli, si dovrebbe anche chiarire, secondo il giudice del rinvio, se, quando agli autori e agli altri titolari di diritti d'autore di opere musicali vengono distribuite remunerazioni, essi, a loro volta, debbano emettere fatture con IVA compresa agli organismi di gestione collettiva.